



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

Direzione Prestazioni Previdenziali

CIRCOLARE N. 13 DEL 11/11/2011

ALLEGATI N. 1

- A tutti gli assicurati
- Agli Uffici Interregionali e Sedi Territoriali
- Alle Aree, Direzioni e Consulenze Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

- e, p.c.
- Al Sig. Commissario Straordinario
 - Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

Oggetto: Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici: articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 164 del 16 luglio 2011).

Sommario: *In attuazione delle disposizioni contenute nell'art.18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, modificato dalla legge di conversione n. 111 del 15 luglio 2011, il Casellario dei pensionati ha provveduto all'elaborazione dei dati e alla comunicazione del contributo di perequazione da applicare nei confronti dei soggetti con trattamenti pensionistici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui.*

PREMESSA

L'articolo 18, comma 22-bis, della legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione Finanziaria (GU n. 164 del 16 luglio 2011), ha istituito, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui.

Ai fini del prelievo del contributo di perequazione e per il computo dello stesso è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato e la trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Il Casellario centrale dei pensionati, istituito con D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni, gestito dall'I.N.P.S., ha fornito all'Ente i necessari elementi per il prelievo del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

1. Importo del contributo e decorrenze

Il contributo di perequazione è pari al 5 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro e fino a 150.000 euro, ed al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione, il trattamento pensionistico complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a 90.000 euro lordi annui.

Decorrenza	Importi dei trattamenti	Contributo
Dal 1° agosto 2011	$> 0 \leq 90.000,00$	zero
	$> 90.000,00 \leq 150.000,00$	$(\text{totale pensione} - 90.000,00) * 0,05$
	$> 150.000,00$	$[(150.000,00 - 90.000,00) * 0,05 + (\text{totale pensione} - 150.000,00) * 0,10]$

L'applicazione del contributo di perequazione è stabilita a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014.

Nel caso di titolarità di più pensioni erogate da Enti diversi, il contributo annuo è trattenuto *in misura proporzionale* ai trattamenti erogati.

Il Casellario ha provveduto all'elaborazione di tutti i dati ed alla comunicazione della trattenuta.

2. Prestazioni soggette al contributo

Ai fini dell'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali opera il contributo, sono presi in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e i trattamenti integrativi e complementari.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui:

- al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563;
- al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357;
- al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,

nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e per:

- le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS;
- il personale addetto alle imposte di consumo;
- il personale dipendente dalle aziende private del gas;
- il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette.

3. Trattamento fiscale del contributo

L'importo del contributo di perequazione, essendo interamente deducibile, diminuisce l'imponibile da assoggettare all'IRPEF ai fini del calcolo delle imposte sul reddito dovute.

4. Modalità di effettuazione della trattenuta

La trattenuta è effettuata in via preventiva su ciascun rateo di pensione a decorrere dal 1° agosto 2011 ed è rideterminata a consuntivo.

L'importo minimo del contributo annuo da trattenere, calcolato su tutte le pensioni del soggetto, è pari a **12,00 euro annui**.

Per quanto concerne i trattamenti pensionistici erogati dall'Ente, la predetta trattenuta è stata effettuata a decorrere dal mese di novembre 2011. I conguagli relativi ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2011 sono recuperati sui ratei di novembre e dicembre 2011.

Il contributo di perequazione è stato inserito nell'Area dei crediti e debiti dei pensionati interessati a detta applicazione con il codice debito denominato "**DE67**" – **contributo perequazione L. 111/2011** – con l'indicazione dell'importo complessivo e della rata.

L'Ente ha comunicato agli interessati l'avvenuta trattenuta ed il relativo importo mediante l'invio di un nuovo certificato di pensione contenente l'informazione con una specifica nota.

5. Disposizioni contabili

Per la rilevazione contabile delle somme trattenute sui trattamenti pensionistici a titolo di contributo di perequazione, tenuto conto che lo stesso deve essere riversato allo Stato, è stato istituito nell'ambito delle "Entrate per partite di giro" il conto 9722060/70 e nell'ambito delle "Uscite per partite di giro" il conto 9421060/70 con la seguente descrizione: *"Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici - art. 18, comma 22 bis della legge di 15 luglio 2011, n. 111 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98"*.

L'imputazione al suddetto conto 9722060/70 è effettuata dalla procedura dei pagamenti delle pensioni.

Allo stesso conto saranno imputati anche eventuali conguagli a credito e a debito del pensionato.

I rapporti con lo Stato, per il riversamento del contributo, saranno tenuti dalla Direzione Contabilità e Finanze.

IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 171 del 25 luglio 2011)

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 155 del 6 luglio 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 16 luglio 2011), recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»

Omissis

Art. 18

Interventi in materia previdenziale

22-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione e' applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, e' tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui e' erogato il trattamento su cui e' effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.

omissis